

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

del 2 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione stradale (LCStr)¹,

ordina:

1 Disposizioni generali

1.1 Campo d'applicazione

1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore sottoposti alla LCStr, di cui negli articoli 14 lettere a e b e 15 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

1.1.2 Sono esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza:

1.1.2.1 I veicoli che non dispongono di un'approvazione generale CE (approvazione del tipo CE) o di un certificato di conformità CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore;

1.1.2.2 i veicoli impiegati anche su rotaia, in acqua o in aria;

1.1.2.3 i veicoli ai quali, prima o dopo l'immatricolazione, sono state apportate modifiche per cui non esistono approvazioni o dichiarazioni di conformità;

1.1.2.4 i veicoli che, per la loro costruzione, hanno una velocità massima di 6 km/h;

1.1.2.5 i veicoli fuoristrada concepiti soprattutto per il tempo libero, con tre ruote disposte in modo simmetrico, di cui una anteriore e due posteriori;

1.1.2.6 i veicoli di piccola serie, vale a dire i veicoli appartenenti a un tipo di veicolo giusta l'articolo 2 numero 1 della direttiva n. 92/61/CEE del

RS 741.414

¹ RS 741.01

² RS 741.41; RU 1997 2404, 1998 1188 1465

Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, il cui numero di esemplari all'anno è limitato a 200;

- 1.1.2.7 i veicoli speciali e i veicoli di lavoro (art. 25 cpv. 1 o art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV);
- 1.1.2.8 i veicoli condotti da pedoni;
- 1.1.2.9 i veicoli destinati all'uso da parte di motulesi;
- 1.1.2.10 i veicoli destinati a gare sportive su strada o fuori strada;
- 1.1.2.11 i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi o immunità diplomatici o consolari; questi devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell'allegato 5 della Convenzione internazionale dell'8 novembre 1968³ sulla circolazione stradale.
- 1.1.3 Tutti i veicoli che non rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza sottostanno alle disposizioni dell'OETV. I veicoli di cui al n. 1.1.2.3 dal momento della trasformazione sottostanno alle disposizioni dell'OETV.

1.2 Esigenze generali

- 1.2.1 I veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni menzionate ai numeri 2.4-2.10 della CE (direttive CEE/CE) o della Commissione economica per l'Europa (regolamenti ECE) come anche ai dati del fabbricante conformemente all'elenco completo giusta l'allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
 - 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il n. 1.2.1 sono adempiute se sono stati presentati un'approvazione generale CE o un certificato di conformità CE giusta la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Inoltre la conformità alle esigenze tecniche può essere provata mediante approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità.
 - 1.2.1.2 Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna esigenza tecnica, si applica l'OETV.
 - 1.2.2 L'approvazione del tipo dei veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

³ RS 0.741.10

⁴ RS 741.511

1.3 Dichiarazione del DATEC che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali

- 1.3.1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è autorizzato a:
 - 1.3.1.1 aggiornare le modifiche apportate alle prescrizioni internazionali menzionate in allegato in quanto concernono particolari tecnici di importanza secondaria;
 - 1.3.1.2 dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento inerenti a particolari tecnici di importanza secondaria.
- 1.3.2 Le autorità interessate devono essere consultate. In caso di divergenze d'opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale.

1.4 Definizioni secondo il diritto CE e il diritto svizzero

- 1.4.1 La definizione **“Motocicli”** corrisponde nel diritto svizzero a **“Motoveicoli”** (art. 14 lett. a OETV).
- 1.4.2. La definizione **“Motoleggere”** corrisponde nel diritto svizzero a **“Motoleggere”** (art. 14 lett. b OETV).
- 1.4.3 La definizione **“Tricicli”** corrisponde nel diritto svizzero a **“Tricicli a motore”** (art. 15 cpv. 1 OETV).
- 1.4.4 La definizione **“Quadricicli leggeri”** corrisponde nel diritto svizzero a **“Quadricicli leggeri a motore”** (art. 15 cpv. 2 OETV).
- 1.4.5 La definizione **“Quadricicli”** corrisponde nel diritto svizzero a **“Quadricicli a motore”** (art. 15 cpv. 3 OETV).

2 Esigenze tecniche

- 2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano le prescrizioni menzionate ai numeri 2.4-2.10 della CE (direttive CEE/CE) o della Commissione economica per l'Europa (regolamenti ECE) e i dati del fabbricante conformemente all'elenco completo giusta l'allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
- 2.2 I testi delle direttive CEE/CE e dei regolamenti ECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l'Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive CEE/CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso lo Schweizerisches Informationszentrum für technische Regeln (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, e i regolamenti ECE presso l'Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.

2.3 Le date di pubblicazione e modifica di direttive CEE/CE e di regolamenti ECE sono indicate in allegato. Se riguardo alle direttive CEE/CE o ai regolamenti ECE menzionati in allegato o ai regolamenti ECE è fatto riferimento a rispettive direttive o regolamenti per autoveicoli di trasporto o trattori agricoli, le date di pubblicazione e di modifica delle direttive e dei regolamenti cui si fa riferimento vanno tratte dall'allegato all'ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), rispettivamente dall'allegato all'ordinanza del 19 giugno 1995⁶ concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2).

2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegno

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.4.1	Dimensioni e pesi	93/93/CEE		
2.4.2	Dati prescritti	93/34/CEE		
2.4.3	Posto per il montaggio della targa ufficiale posteriore	93/94/CEE		

**2.5 Propulsione/Gas di scarico/
Livello sonoro**

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.5.1	Velocità massima, coppia massima, potenza utile massima del motore	95/1/CE		
2.5.2	Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico	97/24/CE	5	
2.5.3	Livello sonoro ammesso e dispositivo di scappamento	97/24/CE	9	

2.6 Ruote/Pneumatici

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.6.1	Pneumatici	97/24/CE	1	ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75

⁵ RS 741.412

⁶ RS 741.413

2.7 Freni

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.7.1	Impianti di frenatura	93/14/CEE		ECE-R 78

2.8 Carrozzeria/Telaio

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.8.1	Sporgenze esterne	97/24/CE	3	
2.8.2	Cinture di sicurezza e loro ancoraggi	97/24/CE	11	ECE-R 16
2.8.3	Vetri, tergicristallo, lavacristallo, dispositivi di sbrinamento e disappannamento	97/24/CE	12	

2.9 Dispositivi d'illuminazione

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.9.1	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	93/92/CEE		ECE-R 53
2.9.2	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	97/24/CE	2	ECE-R 3 ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82

2.10 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.10.1	Specchio retrovisore	97/24/CE	4	ECE-R 81
2.10.2	Identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori	93/29/CEE		ECE-R 60

		Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.10.3	Dispositivo di avvertimento acustico	93/30/CEE		ECE-R 28
2.10.4	Supporti	93/31/CEE		
2.10.5	Dispositivo di ritenuta per passeggeri	93/32/CEE		
2.10.6	Dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato	93/33/CEE		ECE-R 62
2.10.7	Serbatoi per carburante	97/24/CE	6	
2.10.8	Provvedimenti contro interventi non autorizzati	97/24/CE	7	
2.10.9	Sopportabilità elettromagnetica	97/24/CE	8	
2.10.10	Dispositivi d'agganciamento per rimorchi	97/24/CE	10	

3 Disposizioni penali e finali

3.1 Disposizioni penali

Si applicano le disposizioni penali dell'articolo 219 OETV.

3.2 Esecuzione

Si applicano le disposizioni d'esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV.

3.3 Disposizioni transitorie

3.3.1 I veicoli ammessi a circolare prima del 1° ottobre 1998 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni.

3.3.2 Per l'applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in allegato vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia la data dell'importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l'immatricolazione.

3.4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

2 settembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Allegato

1. Direttive della CE

Direttiva di base della CE	Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche direttive di modificazione con date di pubblicazione	Reg. ECE n.
92/61/CEE	Direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72	
93/14/CEE	Direttiva n. 93/14 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alla frenatura dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 121 del 15.5.1993, pag. 1	ECE-R 78
93/29/CEE	Direttiva n. 93/29 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 1	ECE-R 60
93/30/CEE	Direttiva n. 93/30 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di avvertimento acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 11	ECE-R 28
93/31/CEE	Direttiva n. 93/31 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al supporto dei veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 19	
93/32/CEE	Direttiva n. 93/32 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri di veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 28	
93/33/CEE	Direttiva n. 93/33 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 32	ECE-R 62
93/34/CEE	Direttiva n. 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 38	

Direttiva di base della CE	Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche direttive di modificazione con date di pubblicazione	Reg. ECE n.
93/92/CEE	Direttiva n. 93/92 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 1 rettificata in GU n. L 81 dell'11.4.1995, pag. 7	ECE-R 53
93/93/CEE	Direttiva n. 93/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 76	
93/94/CEE	Direttiva n. 93/94 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al posto di collocamento della targa d'immatricolazione anteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 83	
95/1/CE	Direttiva n. 95/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione, come anche alla coppia massima e alla potenza massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 52 dell'8.3.1995, pag. 1	
97/24/CE	Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote GU n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1 rettificata in GU n. L 65 del 5.3.1998, pag. 35	ECE-R 3 ECE-R 16 ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 30 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 54 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 64 ECE-R 72 ECE-R 75 ECE-R 81 ECE-R 82

Reg. ECE n.	Titolo del regolamento con complementi	Direttiva di base della CE
	<p>modificato da:</p> <p>Emend. 01 18.12.1974</p> <p>Emend. 02¹ 8. 5.1988</p> <p>Emend. 02 / Compl. 1¹ 28. 2.1989</p> <p>Emend. 02 / Compl. 2¹ 28. 2.1990</p> <p>Emend. 02 / Compl. 3¹ 28.11.1990</p> <p>Emend. 02 / Compl. 4¹ 27.10.1992</p> <p>Emend. 02 / Compl. 5² 16. 6.1995</p> <p>Rev. 3 / Corr. 1² 10. 3.1995</p> <p>Emend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997</p> <p>Emend. 02 / Compl. 7 27. 4.1998</p> <p>¹ Rev. 3 del 2. 3.1993</p> <p>² Rev. 3 Emend. 1 del 26. 9.1995</p>	
ECE-R 20	<p>Regolamento ECE n. 20 del 1° maggio 1971 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H4) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per entrambi;</p> <p>modificato da:</p> <p>Emend. 01¹ 15. 8.1976</p> <p>Emend. 02¹ 3. 7.1986</p> <p>Emend. 02 / Compl. 1¹ 28. 2.1990</p> <p>Emend. 02 / Compl. 2¹ 27.10.1992</p> <p>Emend. 02 / Compl. 3 2.12.1992</p> <p>Emend. 02 / Compl. 4 5. 3.1994</p> <p>Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994</p> <p>Emend. 02 / Compl. 5 27.11.1994</p> <p>Rev. 2 / Corr. 1 10. 3.1995</p> <p>Emend. 02 / Compl. 6 25.12.1997</p> <p>¹ Rev. 2 del 28.12.1992</p>	97/24/CE
ECE-R 28	<p>Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici;</p> <p>modificato da:</p> <p>Emend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984</p> <p>Emend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991</p> <p>Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992</p>	93/30/CEE
ECE-R 30	<p>Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi;</p>	97/24/CE

Reg. ECE n.	Titolo del regolamento con complementi	Direttiva di base della CE
	<p>modificato da:</p> <p>Emend. 01¹ 25. 9.1977</p> <p>Emend. 02¹⁾ 15. 3.1981</p> <p>Emend. 02 / Compl. 1¹ 5.10.1987</p> <p>Emend. 02 / Compl. 2¹ 22.11.1990</p> <p>Emend. 02 / Compl. 3¹ 24. 9.1992</p> <p>Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1¹ 23. 8.1993</p> <p>Emend. 02 / Compl. 4 1. 3.1994</p> <p>Emend. 02 / Compl. 5 8. 1.1995</p> <p>Emend. 02 / Compl. 6 26.12.1996</p> <p>Emend. 02 / Compl. 7 5. 3.1997</p> <p>Emend. 02 / Compl. 8 14. 5.1998</p> <p>¹ Rev. 1 del 22.12.1992</p>	<p>in vigore dal:</p>
ECE-R 37	<p>Regolamento ECE n. 37 del 1° febbraio 1978 sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;</p> <p>modificato da:</p> <p>Emend. 01 20.10.1981</p> <p>Emend. 02¹ 27.10.1983</p> <p>Emend. 03¹ 1. 6.1984</p> <p>Corr. 2¹ 7. 4.1986</p> <p>Emend. 03 / Compl. 1¹ 23.10.1986</p> <p>Emend. 03 / Compl. 2¹ 27.10.1987</p> <p>Emend. 03 / Compl. 3¹ 30. 3.1988</p> <p>Emend. 03 / Compl. 4¹ 23. 7.1989</p> <p>Emend. 03 / Compl. 5¹ 3. 8.1989</p> <p>Emend. 03 / Compl. 6¹ 29.11.1990</p> <p>Emend. 03 / Compl. 7¹ 5. 5.1991</p> <p>Emend. 03 / Compl. 8¹ 6. 9.1992</p> <p>Emend. 03 / Compl. 9¹ 16.12.1992</p> <p>Corr. 1 / Compl. 9 23. 8.1993</p> <p>Emend. 03 / Compl. 10 5. 3.1995</p> <p>Emend. 03 / Compl. 11 16. 6.1995</p> <p>Emend. 03 / Compl. 12 11. 2.1996</p> <p>Emend. 03 / Compl. 13 23. 1.1997</p> <p>Emend. 03 / Compl. 14 3. 9.1997</p> <p>Emend. 03 / Compl. 15 14. 5.1998</p> <p>¹ Rev. 2 del 30.12.1992</p>	<p>97/24/CE</p>
ECE-R 38	<p>Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi;</p> <p>modificato da:</p> <p>Emend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989</p> <p>Emend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991</p> <p>Corr. 1 1. 7.1992</p> <p>Emend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992</p> <p>Emend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996</p> <p>Emend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997</p>	<p>97/24/CE</p>

Reg. ECE n.	Titolo del regolamento con complementi	Direttiva di base della CE
	<p>modificato da:</p> <p>Emend. 00 / Compl. 1¹</p> <p>Emend. 00 / Compl. 2¹</p> <p>Compl. 1 / Corr. 1¹</p> <p>Compl. 2 / Corr. 1¹</p> <p>Emend. 00 / Compl. 3¹</p> <p>Emend. 00 / Compl. 4¹</p> <p>Emend. 00 / Compl. 5¹</p> <p>Emend. 00 / Compl. 6¹</p> <p>Emend. 00 / Compl. 7¹</p> <p>Rev. 1 / Corr. 1</p> <p>Emend. 00 / Compl. 8</p> <p>¹ Rev. 1 del 18. 3.1997</p>	<p>in vigore dal:</p> <p>1. 3.1994</p> <p>1. 3.1994</p> <p>1. 3.1994</p> <p>1. 3.1994</p> <p>23.10.1994</p> <p>2. 2.1995</p> <p>26. 2.1996</p> <p>26.12.1996</p> <p>23. 2.1997</p> <p>23. 6.1997</p> <p>7. 5.1998</p>
ECE-R 78	<p>Regolamento ECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni;</p> <p>modificato da:</p> <p>Emend. 01</p> <p>Emend. 01 / Corr. 1</p> <p>Emend. 02¹</p> <p>Emend. 02 / Compl. 1¹</p> <p>Emend. 02 / Compl. 2</p> <p>¹ Compl. 2 dell' 11.4.1995</p>	<p>93/14/CEE</p> <p>in vigore dal:</p> <p>22.11.1990</p> <p>1. 7.1992</p> <p>8. 1.1995</p> <p>21. 3.1995</p> <p>22. 2.1997</p>
ECE-R 81	<p>Regolamento ECE n. 81, del 1° marzo 1989, sulle condizioni uniformi per l'omologazione degli specchi retrovisori e dei veicoli a motore a due ruote, con o senza carrozino laterale, per quanto concerne il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio;</p> <p>modificato da:</p> <p>Emend. 00 / Compl. 1</p>	<p>97/24/CE</p> <p>in vigore dal:</p> <p>3. 1.1998</p>
ECE-R 82	<p>Regolamento ECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori per ciclomotori equipaggiati di lampade alogene (lampade HS2).</p>	<p>97/24/CE</p>